m_lps.33.REGISTRO UFFICIALE.U.0005403.10-08-2022

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Spett.le
NB Consulting di Nicola Barberini
Via Eroi di Dogali n. 6/C
70123 BARI
P.Iva 07895080724
direzione@pec.nbconsulting.it

c.a. Dott. Nicola Barberini

Oggetto: Acquisizione, mediante procedura negoziata ex art. 63 - art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020 e come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, in virtù della momentanea sospensione dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016 – RdO aperta sul MePA, iniziativa "SERVIZI" categoria "Servizi di supporto specialistico" per l'erogazione del servizio di Data Protection Officer (DPO) per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. CIG Z3F36A82AA

Con decreto direttoriale prot. n. 33/721 del 29.07.2022, è stato affidato a codesta Società il servizio in oggetto.

La presente lettera commerciale costituisce contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 per la disciplina dei rapporti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Innovazione Tecnologica, delle Risorse Strumentali e della Comunicazione (d'ora in poi "Committente"), rappresentato dalla Dott.ssa Maria Condemi, in qualità di titolare della Direzione Generale stessa, e codesta Società, rappresentata dal Dott. Nicola Barberini, in qualità di titolare della Società stessa (d'ora in poi "Fornitore"), relativamente all'esecuzione delle prestazioni come dettagliate nel Capitolato tecnico, e secondo le condizioni di seguito riportate.

1.Oggetto
La presente lettera commerciale (d'ora in poi "Contratto") ha ad oggetto l'erogazione del servizio di Data Protection Officer (DPO) in materia di protezione dei dati personali di cui al REG. UE n. 2016/679 (GDPR) per il funzionamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nello specifico:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l'osservanza del predetto Regolamento europeo, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali;

c) supportare il titolare del trattamento nelle attività di sensibilizzazione e formazione del personale convolto nei trattamenti di dati personali;
d) fornire, su richiesta, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
e) coadiuvare l'Amministrazione nella predisposizione e nell'adeguamento di linee guida, indicazioni operative, modulistica, informative e policy applicative in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica;
f) fornire assistenza nella predisposizione/revisione delle informative privacy da fornire agli interessati nonché su ogni atto o adempimento in relazione al quale l'Amministrazione ritiene di dover acquisire un parere preventivo;
g) coadiuvare l'Amministrazione nella attività di gestione degli affidamenti che comportano un trattamento di dati personali da parte di responsabili del trattamento;
h) supportare il titolare nelle verifiche necessarie a valutare periodicamente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative adottate dall'Amministrazione nonché di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, partecipando all'elaborazione di un report finale nel quale è illustrato l'esito complessivo dell'audit;
i) controllare che le eventuali violazioni di dati personali siano correttamente documentate, notificate e comunicate;
j) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
k) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del RGPD ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
l) fungere da punto di contatto con gli interessati e supportare il titolare del trattamento nella gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
m) organizzare riunioni con il titolare e i referenti interni coinvolti nell'attuazione delle misure di sicurezza al fine di fornire un allineamento sull'evoluzione normativa e sulle conseguenti implicazioni sul sistema di gestione privacy aziendale;
n) valutare gli impatti di nuovi progetti sulla protezione dei dati personali (applicazione della Privacy by design e by default);
o) tenere il registro delle attività di trattamento.

2. Condizioni, modalità e termini di esecuzione
I Servizi dovranno essere erogati secondo le condizioni, le modalità e i termini di cui al Capitolato e all'offerta economica , che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. Nel caso di discordanza tra detti documenti si dovrà considerare valido quello più favorevole all'Amministrazione.

3. Durata
La durata del Contratto è di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di stipula dell'RdO.

4. Corrispettivo
1. Il corrispettivo complessivo, omnicomprensivo, fisso e invariabile, per le prestazioni oggetto dei Servizi è pari, complessivamente, a euro 23.376,00 (euro ventitremilatrecentosettantasei/00), oltre IVA pari a euro 5.142,72, per un valore totale pari a euro 28.518,72. Detto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al Contratto.

5. Penali
1. In caso di ritardi o inefficienze nell'esecuzione dei Servizi, ove imputabili al Fornitore, il Committente applicherà, con riferimento a ciascun Servizio le penali di cui all'art. 113-bis del D.lgs. n. 50/2016.
2. Nel caso in cui l'importo delle penali superi il limite del 10% del valore del Contratto, il Committente potrà

risolvere il Contratto nella parte relativa al singolo servizio, secondo quanto previsto al successivo art. 10 “Risoluzione”, comma 3, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito.
3. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni eventualmente addotte dal Fornitore e da questo comunicate al Committente nel termine massimo di 5 giorni solari dalla contestazione.

6. Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con la cadenza trimestrale così come prevista dal Capitolato tecnico art. 9 e con presentazione di regolare fattura elettronica intestata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Innovazione Tecnologica, delle Risorse Strumentali e della Comunicazione, Via Fornovo n. 8, 00192 ROMA – Codice Fiscale 80237250586. Per la fatturazione elettronica deve essere utilizzato esclusivamente il codice univoco assegnato a questo Ufficio (codice IPA): **HS1P70**. La fattura deve contenere il **CIG Z3F36A82AA** gli estremi del conto corrente bancario dedicato (codici ABI-CAB-IBAN) e la banca di appoggio su cui effettuare il versamento.
2. Il Committente si riserva la facoltà di compensare gli importi esposti in fattura con gli importi delle eventuali penali comminate.

7. Ulteriori obblighi e adempimenti a carico del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione dell’oggetto contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del Contratto correttamente e a regola arte, nonché nel rispetto delle norme vigenti.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore in Italia e nell’Unione Europea, ove applicabili all’oggetto contrattuale di riferimento, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di ulteriori compensi, a tale titolo, nei confronti del Committente per l’adempimento di dette norme e prescrizioni. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza.
4. Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente art. 3 e ai precedenti commi del presente articolo, il Committente potrà risolvere il Contratto secondo quanto previsto al successivo art. 10 “Risoluzione”, comma 3, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

8. Recesso
1. Clausola di salvaguardia – Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, con preavviso di almeno 15 giorni solari, senza oneri e fatto salvo il solo pagamento delle prestazioni già eseguite, nell’ipotesi in cui i servizi oggetto del Contratto fossero attivati in Convenzione Consip S.p.A. In tal caso il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese anche

in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.
2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

9. Risoluzione

1. Il Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, può risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nei casi di cui all'art. 108, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
2. Il Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, deve risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. Sono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento e previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, anche le ipotesi di cui ai precedenti artt. 5 "Penali" e 7 "Ulteriori obblighi e adempimenti a carico del Fornitore", nonché le ipotesi di cui ai successivi artt. 11 "Tracciabilità dei Flussi finanziari" e 12 "Riservatezza".
4. Resta fermo quant'altro previsto dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 1453 e seguenti cod. civ.

10. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
2. Il Fornitore rende la dichiarazione relativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari come da modello allegato alla presente lettera commerciale, da trasmettere al Committente.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto secondo quanto previsto al precedente art. 10 "Risoluzione", comma 3, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

11 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati, per tutta la durata del Contratto e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento delle prestazioni contrattuali, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Fornitore e/o dal Committente di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto. Detto obbligo si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il Contratto.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Committente potrà risolvere il Contratto secondo quanto previsto al successivo art. 11 "Risoluzione", comma 3, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

12. Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il Committente sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

13. Rinvio

Per tutto quanto non regolato nel Contratto si rinvia alle Regole di eprocurement della piattaforma acquistintepa.it iniziativa Servizi e alle norme del D.lgs. n. 50 2016 e del cod. civ**.**

14. Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Condemi, Direttore Generale della Direzione Generale dell'Innovazione Tecnologica, delle Risorse strumentali e della Comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Condemi
Firmato digitalmente da
CONDEMI MARIA
C = IT
O = MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per accettazione
Il titolare della società
NB Consulting
Dott. Nicola Barberini

Il sottoscritto Nicola Barberini, in qualità di titolare del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

5. Penali;
8. Recesso;
9. Risoluzione.

Il titolare della società
NB Consulting
Dott. Nicola Barberini

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.